

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CVII
n. 1

RELAZIONE

SULLO STATO DELLE LIQUIDAZIONI DEGLI ENTI
PUBBLICI DI CUI ALLA LEGGE N. 1404 DEL 1956

(Esercizio 2007)

(Articolo 1, comma 229, della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

Presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e dalla Società Fintecna S.p.A.

Trasmessa alla Presidenza il 26 giugno 2008

PAGINA BIANCA

INDICE

1. PREMESSA	<i>Pag.</i>	6
2. ASPETTI ORGANIZZATIVI	»	7
3. AMBITO DEL MANDATO GESTORIO	»	8
3.1 - Le liquidazioni in essere	»	8
3.2 - Le problematiche più rilevanti	»	10
4. LIQUIDAZIONI COSIDDETTE «DOMESTICHE»	»	10
4.1 - Aspetti previdenziali e contributivi	»	10
4.2 - Contenzioso	»	12
4.3 - Patrimonio immobiliare	»	13
4.4 - Posizioni creditorie e debitorie	»	16
4.5 - Archivi	»	16
5. LIQUIDAZIONI COSIDDETTE «DISTINTE»	»	17
5.1 - Premessa	»	17
5.2 - Le azioni di razionalizzazione e di riduzione dei costi	»	17
6. GESTIONE DI TESORERIA	»	18
7. IL NUOVO ASSETTO DELLA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI .	»	20
8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	20

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

- All. n. 1** **Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed
Atto Aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell' 8 novembre 2005**
- All. n. 2** **Liquidazioni c.d. “domestiche”**
- All. n. 3** **Elenco delle liquidazioni c.d. “domestiche” chiuse nell’anno 2007**
- All. n. 4** **Liquidazioni consegnate a FINTECNA S.p.A.**
- All. n. 5** **Liquidazioni c.d. “distinte”**

1. Premessa

Con la presente relazione, riguardante il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007, si riferisce sulle attività svolte dalla Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A. (FINTECNA) e dalle residue strutture dell'ex Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti – IGED (ora Ispettorato Generale di Finanza – Settore Enti in Liquidazione, come meglio specificato al successivo punto 2), in attuazione della legge n. 112/2002 e successive modificazioni.

La descritta informativa adempie al disposto dell'art. 1, comma 229, della Legge n. 311/2004 che prevede una relazione annuale alle Camere sullo stato della liquidazione degli Enti disciolti, da rendere, congiuntamente, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e FINTECNA.

In precedenza sono state presentate alle Camere, a firma congiunta, le relazioni relative agli esercizi 2005 e 2006.

Fino al 31 dicembre 2005, l'ex IGED ha riferito, con relazioni trimestrali al Ministro, sullo svolgimento delle residue funzioni liquidatorie svolte dall'Ispettorato in questione in attesa del subentro della società affidataria del servizio. Dal 1° gennaio 2006 è divenuto pienamente efficace l'atto aggiuntivo 8/11/2005 alla Convenzione del 27 settembre 2004 con la quale è stato disciplinato l'affidamento alla FINTECNA, ai sensi delle leggi n. 112/2002 e n. 311/2004, della gestione delle attività liquidatorie già in capo all'ex IGED. (All. n. 1)

Fintecna, secondo quanto disposto dall'art. 6.1 dell'atto aggiuntivo, ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze il piano annuale delle attività che la Società avrebbe realizzato nel corso del 2007.

Le linee essenziali del predetto piano prevedevano la chiusura delle seguenti gestioni:

- n. 30 - 35 liquidazioni c.d. “domestiche”, gestite dall’ex IGED e Fintecna;
- n. 2 liquidazioni c.d. “distinte”, affidate a Commissari liquidatori estranei alla P.A..

Si sottolinea che, da tempo, la dirigenza dell’ex IGED (ora I.G.F. – S.E.L.) e FINTECNA procedono, in costante intesa, all’attuazione delle leggi sopra citate con l’utilizzo del personale ministeriale (n. 73 unità al 31/12/2007) dedicato alla cura della gestione di liquidazione e del contenzioso, nonché della chiusura degli enti.

Si segnala, inoltre, che la Sezione Centrale di Controllo sulla Gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti, nell’adunanza del 6 luglio 2007, ha approvato una articolata relazione svolta dalla Sezione e poi trasmessa alle Camere, in ordine alle attività dell’IGED dal 1957 al 2006, nonché all’attività effettuata dalla Fintecna S.p.A. per effetto delle convenzioni stipulate fra il MEF e la Fintecna stessa, regolante il mandato gestorio a questa conferito.

2. Aspetti organizzativi

L’art. 1, comma 486, della L. 27/12/2006, n. 296 (L.F. 2007), con il quale sono stati sostituiti i commi 89, 90 e 91 dell’art. 1 della L. 23/12/2005, n. 266 (L.F. 2006), ha disposto la soppressione dell’Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti – IGED e l’attribuzione delle relative competenze ad uno o più Ispettorati Generali del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, da individuare con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

In attuazione della norma di cui sopra, con D.M. 30/4/2007, le competenze del soppresso IGED sono state attribuite, a decorrere dal 1° gennaio 2007, all’Ispettorato Generale di Finanza – I.G.F. , nell’ambito del quale – nelle more della revisione organizzativa di cui all’art. 1, comma 427, lett. b), della legge n. 296/2006 – sono stati istituiti cinque Uffici, ricompresi in apposito Settore enti in liquidazione.

In tali Uffici sono confluite, secondo le competenze precedentemente svolte, le risorse di personale dirigenziale e delle aree funzionali in servizio, al momento dell'entrata in vigore della legge n. 296/2006, presso gli Uffici del soppresso IGED.

L'art. 1 del predetto D.M. 30/4/2007 specifica che sono attribuite all'I.G.F. le competenze atte a realizzare il processo di consegna delle gestioni liquidatorie degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956, nonché quelle necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa per la gestione corrente e il compimento degli atti non differibili.

Per quanto concerne il personale in servizio all'ex IGED si ritiene opportuno evidenziare che, a decorrere dal 2002, la sua consistenza si è progressivamente ridotta.

Dal 31/12/2002 al 31/12/2007 il personale è passato da n. 187 unità a n. 73 unità, mentre quello dirigenziale è diminuito da n. 9 unità a n. 4 unità.

Il personale ex IGED, ora I.G.F. – S.E.L., nelle more del passaggio di consegne, continua a svolgere, con Fintecna, l'attività relativa alla gestione di liquidazione, del contenzioso e di chiusura degli enti soppressi.

3. Ambito del mandato gestorio

3.1 Le liquidazioni in essere

Alla data del 1° gennaio 2007 l'area delle gestioni liquidatorie in carico all'ex IGED, comprendeva n. 101 liquidazioni c.d. "domestiche" cioè gestite direttamente dall'Ispettorato in questione e n. 9 liquidazioni c.d. "distinte" (comprehensive di n. 8 enti disciolti e n. 1 società in liquidazione), affidate ad appositi Commissari liquidatori esterni alla P.A. dotati di strutture proprie.

Si rappresenta che con D.M. 5/10/2007 un nuovo ente, la Cassa Conguaglio Acquedotti Genovesi, è stato soppresso e posto in liquidazione ai sensi della legge n.

1404/1956. Lo stesso, con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 14/12/2007 è stato definitivamente chiuso. Non si è ritenuto, pertanto, necessario annoverarlo tra le gestioni liquidatorie in carico all'ex IGED nel 2007, né tra le chiusure effettuate nel corso dello stesso anno.

Si precisa, inoltre, che sono escluse dall'affidamento a FINTECNA, in ragione di specifiche motivazioni, la ex Gestione Fuori Bilancio denominata "Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo" in liquidazione coatta amministrativa ed il "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali" in liquidazione coatta amministrativa (F.G.I.C.L.P.) anch'esse affidate a commissari liquidatori esterni alla P.A..

Alla fine del periodo in rassegna:

a) il numero delle liquidazioni c.d. "domestiche" si è ridotto da n. 101 a n. 86 (All. n. 2), con la chiusura di n. 15 gestioni (All. n. 3). Delle predette n. 86 liquidazioni, n. 50 (All. n. 4) sono state consegnate a Fintecna, che le ha acquisite "con riserva", rimandando la loro presa in consegna definitiva all'esito dell'analisi sia della documentazione consegnata, sia di quella archiviata e al completamento della documentazione stessa, con le situazioni patrimoniali alla data delle consegne.

b) le liquidazioni c.d. "distinte" si sono ridotte da n. 9 a 6 con la chiusura delle seguenti gestioni:

- 1) Ente per le scuole materne della Sardegna (ESMAS)
- 2) Consiglio di Borsa
- 3) Gestione liquidatoria "Adeguamento del sistema intermodale nelle zone interessate dal fenomeno del bradisismo".

Si allega l'elenco delle residue n. 6 liquidazioni c.d. "distinte". (All. n. 5), di cui, come sopra indicato, n. 2 sono state escluse dall'affidamento alla Fintecna.

3.2. Le problematiche più rilevanti

Quelle che contrassegnano l'affidamento sia delle liquidazioni c.d. "domestiche" che di quelle c.d. "distinte", attengono, in ordine di importanza:

- agli aspetti previdenziali e contributivi dell'ex personale degli enti disciolti – iscritto, ovvero pensionato INPDAP ed INPS - con le connesse vertenze giuslavoristiche;
- al contenzioso legale generato dagli enti disciolti;
- al patrimonio immobiliare da dismettere;
- alle posizioni creditorie e debitorie nei confronti dei terzi in genere.

4. Liquidazioni c.d. "domestiche"

In ordine alle problematiche sopra evidenziate si forniscono alcuni dati essenziali delle liquidazioni c.d. "domestiche" alla data del 31/12/2007.

4.1. Aspetti previdenziali e contributivi

Per quanto concerne le questioni previdenziali e contributive del personale degli enti disciolti, ancora in carico all'ex I.G.E.D. al 31 dicembre 2007, si fa presente quanto segue.

L'art. 1, comma 91, della legge n. 23/12/2005, n. 266, come sostituito dall'art. 1, comma 486, della legge n. 27/12/2006, n. 296, prevede che alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora effettuata, ai sensi degli artt. 74, 75 e 76 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 e della legge n. 27/10/1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, debba provvedere la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

La stessa norma prevede, altresì, che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL concordino con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, anche in via presuntiva e a completa

definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari, soggiungendo, infine, che l'INPS e l'INPDAP subentrino, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo con il predetto Dipartimento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle vertenze concernenti le pregresse posizioni previdenziali in questione.

Al fine di avviare la negoziazione ai sensi della normativa di cui sopra, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con note del 5/2/2007 e successivi solleciti del 7/3/2007 ha interessato l'INPS e l'INPDAP.

Nei confronti dell'INAIL, invece, non sono risultate posizioni da definire, stante anche l'avvenuta chiusura della liquidazione della soppressa gestione sanitaria, disposta con decreto 30/12/2002, pubblicato nella G. U. n. 275 del 26/11/2003.

Alla negoziazione si è dato avvio con le riunioni tra rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e degli Istituti interessati tenutesi il 26/3/2007 (INPS) e 2/5/2007 (INPDAP), cui hanno fatto seguito altre riunioni, con scambio reciproco di informazioni e documentazione necessarie per una concorde quantificazione dei capitali di copertura riferiti alle posizioni previdenziali non ancora ricongiunte.

Si precisa che queste ultime riguardano:

a) per l'INPS

- la ricongiunzione nel Fondo integrativo di previdenza dell'INPS dei servizi del personale degli enti soppressi che, in sede di trasferimento alle Amministrazioni di destinazione, ha optato per il mantenimento della posizione assicurativa in atto (AGO+FIP)
- la ricongiunzione per il personale degli enti soppressi trasferito all'INPS, dei servizi nel Fondo integrativo di previdenza dell'INPS e dell'indennità di anzianità maturate presso gli enti di provenienza.

b) per l'INPDAP

- versamento dei contributi accantonati nei fondi integrativi di previdenza degli enti di provenienza per il personale degli enti soppressi obbligatoriamente iscritto all'INPDAP in sede di trasferimento alle Amministrazioni di destinazione;
- definizione dei rapporti finanziari con le superstiti gestioni previdenziali ENPAS e ENPDEP, confluite nell'INPDAP, relativi al personale delle sopresse gestioni sanitarie in attività e in quiescenza al 31/12/1980, data di cessazione delle predette gestioni.

Si precisa, altresì, che gli oneri derivanti dall'attuazione della normativa in oggetto, sebbene non ancora esattamente quantificati, sono stati previsti, in sede di L.F. 2008, nell'allegato 1, tra le misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di spesa, con istituzione, nello stato di previsione del M.E.F., del cap. 1687 ed iscrizione, per l'anno finanziario 2008, dell'importo di € 15.000.000,00. Pari importo è previsto anche per gli anni 2009 e 2010 e quale anno terminale è indicato il 2015.

Sullo stato della negoziazione, si evidenzia che sia con l'INPS che con l'INPDAP gli accordi sono sostanzialmente in fase conclusiva.

4.2 Contenzioso

La situazione del contenzioso degli enti in liquidazione al 31.12.2007 può riassumersi nella seguente tabella:

Vertenze	Pendenti	al 31.12.2006	n. 707
“	Definite	al 31.12.2007	n. 202
“	Avviate	al 31.12.2007	n. 13
“	Pendenti	al 31.12.2007	n. 518

Si evidenzia che n. 182 vertenze riguardano i Fondi integrativi di previdenza – FIP, già esistenti presso i disciolti Enti. Per tali vertenze, è previsto, ai sensi dell'art. 1, comma 91, della legge n. 23/12/2005, n. 266, come sostituito dall'art. 1, comma 486, della L. 27/12/2006,

n. 296, il subentro dell'INPDAP, a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui si è detto al punto 4.1. della presente relazione.

4.3 Patrimonio immobiliare

L'art. 1, comma 484, della legge 27.12.2006, n. 296 (L.F. 2007), come sostituito dall'art. 15, comma 6 ter del D.L. 2/7/2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 3/8/2007, n. 127, dispone che la società di cui all'art. 9, comma 1 bis, lett. c) della legge n. 112/2002, di conversione, con modificazioni, del D.L. n.63/2002, (Fintecna) o società dalla stessa controllata, acquisti gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4.12.1956, n. 1404, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro.

La stessa norma dispone, altresì, che la determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unità immobiliare, da effettuare, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonché l'espletamento, ove necessario, delle attività inerenti all'accatastamento dei beni in questione e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa, sono affidati all'Agenzia del Territorio sulla base di apposita convenzione.

In relazione a quanto sopra, nel corso del 2007, il personale dell'I.G.F. – S.E.L. (ex IGED) e Fintecna hanno proseguito nella laboriosa attività ricognitiva delle situazioni di diritto e di fatto riguardanti i singoli cespiti, necessaria sia alla presa in consegna definitiva da parte di Fintecna, sia alla vendita di cui alla normativa sopra indicata.

In particolare:

Attività di gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio immobiliare

Tale attività, ha riguardato, prevalentemente, il censimento ed informatizzazione del patrimonio immobiliare, il censimento delle locazioni, il recupero delle morosità e gli adeguamenti ISTAT, i sopralluoghi per l'accertamento dello stato di fatto degli immobili.

Attività volta alla vendita del patrimonio immobiliare ai sensi art. 1 comma 484 della L. 296/2006 (L.F. 2007) e successive modificazioni

La convenzione con l’Agenzia del Territorio, ai sensi della sopra citata normativa è stata formalmente stipulata in data 12 novembre 2007, sebbene la fase propedeutica all’attività di valutazione sia stata avviata a partire dal mese di agosto dello stesso anno.

Con la predetta convenzione, sono stati, tra l’altro, stabiliti i termini e le condizioni per la determinazione dei valori di mercato degli immobili.

Il dismettendo patrimonio delle gestioni liquidatorie comprende un universo di n. 397 unità immobiliari, dislocate sull’intero territorio nazionale.

Al fine di fornire all’Agenzia del Territorio tutta la documentazione necessaria per la valutazione, come specificatamente indicato nella convenzione, comprensiva delle informazioni riguardanti l’occupazione degli immobili, la durata dei contratti di locazione, nonché l’ulteriore documentazione e chiarimenti necessari, è stata svolta una intensa attività che, pur nei ristretti tempi fissati nella convenzione stessa, ha permesso di superare o avviare a definizione talune criticità o anomalie riscontrate.

Si evidenzia inoltre che il patrimonio immobiliare di cui trattasi, comprende talune porzioni (n. 76) la cui costruzione risale ad oltre cinquanta anni, per le quali si è reso necessario attivare il procedimento di verifica dell’interesse culturale di cui all’art. 12 del D. Lgs. 22/1/2004, n. 42 e successive modificazioni, la cui conclusione è prevista in 120 giorni. A tal fine, con nota n. 155185 del 28.11.2007, è stato interessato il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici al quale sono state fornite, in conformità delle disposizioni contenute nei decreti dello stesso Ministero 6.2.2004 e 28.2.2005, le schede descrittive dei singoli immobili, con relative fotografie e planimetrie catastali; prima, in formato elettronico e, successivamente, in formato cartaceo. La stessa documentazione è stata, altresì, inviata alle Direzioni regionali per i beni culturali e

paesaggistici per il successivo interessamento delle Soprintendenze per i beni architettonici territorialmente competenti.

La Fintecna, con nota n. 11222 del 26 novembre 2007, in relazione a quanto previsto dalla normativa più sopra richiamata, ha comunicato che il soggetto deputato all'acquisto degli immobili in rassegna è la Fintecna Immobiliare Srl (100% Fintecna Spa).

Con nota n. 95942 del 6.12.2007, l'Agenzia del Territorio ha trasmesso la relazione tecnica riguardante la valutazione degli immobili in questione, stimati, al valore di mercato corrente, in € 242.398.444,47. Tale importo dovrà essere maggiorato del valore di una unità immobiliare in corso di valutazione da parte della predetta Agenzia del Territorio.¹

Si evidenzia, infine, che motivi ostativi (mancata definizione della titolarità del bene, vincoli di destinazione, rivendicazioni di diritti all'acquisto, occupazioni o interventi non autorizzati da parte di Amministrazioni Comunali, ecc.) impediscono, allo stato, la cessione dell'intero portafoglio immobiliare, rappresentato - com'è stato più sopra riferito - da n. 397 unità immobiliari. Si rende, quindi, necessario stralciare n. 61 unità immobiliari per un valore complessivo di € 30.521.761,53, per le quali è necessario addivenire ad una definizione delle criticità emerse.

Al momento, la Fintecna Immobiliare Srl si è riservata di chiedere all'Agenzia del Territorio un confronto sui valori stimati e, comunque, ai fini dei successivi adempimenti volti alla formalizzazione della vendita, si è in attesa che venga concluso il procedimento di verifica dell'interesse culturale di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 42/2004 e successive modificazioni, sopra richiamato.

¹ La Fintecna Immobiliare Srl ha ritenuto di far svolgere una parallela valutazione degli immobili da parte della REAG Spa, che è pervenuta a valori di stima per complessivi euro 124.300.000, rispetto a quelli dell' Agenzia del Territorio (euro 242.398.444,47 complessivi).

4.4. Posizioni creditorie e debitorie

Per quanto riguarda le posizioni creditorie e debitorie, va rilevato che non è ancora possibile disporre di un quadro complessivo analitico delle partite creditorie e debitorie degli enti in liquidazione.

L'attività ricognitiva, avviata da Fintecna nel 2006, è stata posposta, privilegiando la presa in consegna "con riserva" delle liquidazioni "domestiche" di cui al punto 4. della presente relazione. L'analisi della documentazione consegnata ed archiviata, necessaria per la presa in consegna definitiva degli Enti in questione, sarà propedeutica all'esecuzione delle attività necessarie alla sistemazione delle posizioni creditorie e debitorie.

Si rende, quindi, indispensabile proseguire nella verifica sia dell'eventuale intervenuta prescrizione per decorso dei termini delle pretese vantate nei confronti delle liquidazioni, sia dell'esigibilità dei crediti, nonché dell'opportunità di procedere alla loro cancellazione qualora l'incasso risulti troppo oneroso.

Sarà necessario, altresì, proseguire nella verifica degli importi a debito/credito cancellabili ai sensi dell'art. 15 della legge n. 638/1983 che prevede l'estinzione dei residui crediti e debiti delle gestioni liquidatorie nei confronti dello Stato e tra le liquidazioni stesse.

4.5. Archivi

Gli archivi delle gestioni liquidatorie sono stati trasferiti in un immobile privato, sito a Monterotondo (RM) in via Pacinotti, già condotto in locazione dal M.E.F. - Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro.

La documentazione degli enti soppressi ha così trovato una idonea collocazione, in regola con le disposizioni dettate dalla legge 19 settembre 1994, n. 626, (attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e tale da consentire la continua consultazione anche a personale esterno sia per ragioni istituzionali che per motivi di ordine storico-culturale.

5. Liquidazioni c.d. “distinte”

5.1. Premessa

L' I.G.F. S.E.L. (ex IGED) espleta compiti di vigilanza nei confronti delle liquidazioni “distinte” condotte da Commissari liquidatori e non affidate a FINTECNA (Gestione liquidatoria “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico della città di Palermo” in l.c.a.; Fondo Gestione Istituti Contrattuali lavoratori portuali in l.c.a). Per quanto concerne invece le “distinte” affidate a FINTECNA (ENCC; Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po; Gestione liquidatoria “Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico della città di Catania”; LAMFOR) l'I.G.F. S.E.L. espleta la vigilanza su quest'ultima società.

Il controllo delle gestioni in rassegna è affidato a Comitati o Collegi all'uopo istituiti presso ciascuna liquidazione.

5.2. Le azioni di razionalizzazione e di riduzione dei costi

Relativamente alle azioni di razionalizzazione della struttura organizzativa delle gestioni di cui trattasi si segnala quanto segue:

a) Avocazione operazioni di liquidazione dell'ENCC e del Consorzio Milano-Cremona-Po

Con DD.MM. 20/6/2007, pubblicati sulla G.U. n. 168 del 21/7/2007, le residue operazioni di liquidazione dell'ENCC e del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po sono state avocate, a far data dal 1° dicembre 2007, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna Spa.

Gli organi di liquidazione delle due gestioni, come disposto dai predetti decreti, sono cessati dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data del 1° dicembre 2007.

Dal 1° gennaio 2008, pertanto, le gestioni liquidatorie dell'ENCC e del Consorzio del Canale Milano-Cremona-Po sono affidate a Fintecna Spa.

Relativamente alle predette gestioni liquidatorie si segnala che, dalle rispettive situazioni contabili, emerge che l'attivo sarà in grado di fronteggiare le passività iscritte nei bilanci.

Si segnala, inoltre, che, come già praticato in passato, l'Ente Nazionale Cellulosa e Carta ha proseguito le vendite dei propri immobili e, in tale ambito, nel 2007, ha proceduto alla cessione all'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas di un immobile in via dei Crociferi in Roma ad un prezzo di circa 8 milioni di euro.

Infine, si segnala che la Procura Regionale presso la Corte dei Conti per il Lazio, ad esito della verifica amministrativo-contabile inviata dall'Ispettorato Generale di Finanza, in merito al conferimento di un incarico generale per l'assistenza e rappresentanza legale al professionista del libero foro avv. Stefano Traldi, ha aperto un'istruttoria tesa ad accertare il presunto pregiudizio erariale. Con procedimenti giudiziari in corso, l'avv. Traldi ha avanzato pretese di pagamento di parcelle per circa 21 milioni di euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

b) Stima dei fondi necessari alla chiusura delle liquidazioni

I Comitati liquidatori hanno provveduto alla predisposizione delle situazioni patrimoniali delle liquidazioni "distinte" con particolare riguardo alla determinazione dei fondi per oneri e rischi necessari alla chiusura delle liquidazioni secondo la prassi usualmente seguita nei procedimenti liquidatori.

6. Gestione di tesoreria

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 112/2002, sono state progressivamente versate al bilancio dello Stato le

disponibilità finanziarie derivanti dalla liquidazione degli enti disciolti, depositate su appositi conti correnti accesi presso la Tesoreria centrale dello Stato e presso gli istituti di credito incaricati del servizio di tesoreria degli enti disciolti.

La situazione riepilogativa di tali versamenti, che ammontano al 31/12/2007 a € 1.043.810.916,95 di euro, risulta dalla seguente tabella.

<i>VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO DEI SALDI DEI CONTI CORRENTI DI TESORERIA AI SENSI DELLA LEGGE 112/2002.</i>			
DATA	NUMERO C/C	IMPORTO	VERSAMENTO
09/12/2002	21108	613.331.419,05	613.331.419,05
10/12/2002	21029	343.402.467,17	343.402.467,17
18/12/2003	21108	348.252,18	348.252,18
20/03/2006	21029	0,68	0,68
24/03/2006	21108	804.597,25	804.597,25
	TOTALE	957.886.736,33	957.886.736,33
<i>Versamenti di liquidazioni distinte</i>			
Consiglio di Borsa			24.000.000,00
FINAM			6.051.936,71
LATI			2.021.422,00
ESMAS			248.092,82
Totale			32.321.451,53
Versamenti dai conti BNL al bilancio dello Stato			53.602.729,09
TOTALE AL 31 dicembre 2007			1.043.810.916,95

Restano da versare al bilancio dello stato le residue disponibilità liquide giacenti sui conti accesi dall'ex IGED presso la Banca Nazionale del Lavoro, pari, al 31/12/2007, a € 6.373.274,05 e le residue giacenze su alcuni conti correnti postali pari, al 31/12/2007, ad € 584.174,99.

Infine, per le esigenze della liquidazione, FINTECNA ha anticipato pagamenti pari a 3.719.657,87 Euro che le verranno rimborsati, maggiorati di interessi al saggio legale corrente,

a seguito della presentazione, avvenuta in data 28/2/2008, del rendiconto e della relazione delle attività svolte, ai sensi dell'art. 6.3 dell'atto aggiuntivo dell'8 novembre 2005.

7. Il nuovo assetto della liquidazione degli enti disciolti.

Con la legge 24/12/2007, n. 244 (Finanziaria per il 2008) è stato parzialmente abrogato l'art. 28 della legge n. 448/2001 e ridefinito il quadro normativo della materia in esame.

In particolare l'art. 2, comma 634, della predetta legge detta disposizioni per le procedure di fusione, trasformazione in soggetti privati ovvero soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi pubblici.

Le operazioni di liquidazione dovranno svolgersi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 comma 1 bis, lett. c) della L. n. 112/2002.

Pertanto, anche per le nuove gestioni liquidatorie che dovessero derivare dall'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze potrà avvalersi di una società controllata.


8. Considerazioni conclusive

Quanto sopra rappresentato, consente di sottolineare una ricercata vocazione – ancorché frenata dalla molteplicità degli interessi e degli interessati coinvolti – tesa a rendere più efficiente ed efficace il processo di liquidazione e chiusura degli enti disciolti.

L'Amministrazione (ex IGED), dovrà completare gli adempimenti per la presa in consegna definitiva da parte di Fintecna delle residue gestioni liquidatorie, in attuazione delle

più volte citate leggi n. 112/2002 e n. 311/2004, al fine di realizzare il progetto di esternalizzazione delle attività a favore della più volte menzionata società affidataria.

Il Presidente di FINTECNA S.p.A



Il Ragioniere Generale dello Stato



Roma, 5 MAG 2008

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

Convenzione RGS – FINTECNA S.p.A. del 27 settembre 2004 ed Atto

Aggiuntivo RGS – FINTECNA S.p.A. dell' 8 novembre 2005



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per la LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

CONVENZIONE

Tra

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX settembre, 97, d'ora in avanti per brevità anche "Il Ministero"

e

- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in avanti per brevità anche "Fintecna" o "la Società"

d'ora in avanti anche, congiuntamente, "le parti"

PREMESSO

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del sopracitato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo allo stesso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/56 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato – Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze - sono state indicate le ragioni per le quali è conforme ai principi comunitari l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività ed è stata individuata nella FINTECNA – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi SpA il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;

tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

2.1. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero di tutti i rapporti giuridici, di qualunque genere e tipo, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la gestione della liquidazione nonché del relativo contenzioso di tali Enti è affidata alla Società, nei termini ed alle condizioni di cui alla presente convenzione.

2.2. Nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, la Società agirà in nome e per conto del Ministero e potrà esercitare tutti i poteri sino ad ora attribuiti all'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti.

2.3. In attuazione delle previsioni di cui alla lettera c) del comma 1 – bis dell'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, la società potrà compiere qualsiasi atto di diritto privato, utile per le attività di cui alla presente convenzione.

2.4. Qualora nel corso dell'attività di liquidazione dovessero emergere questioni nelle quali la Società è parte in causa interessata (in sede giurisdizionale o amministrativa), le questioni stesse dovranno essere trattate dagli uffici dirigenziali del Ministero di cui all'art. 5.

Art. 3

La Società per lo svolgimento dell'attività affidataLe si avvale dell'assistenza, della rappresentanza e della difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti e a tali fini sarà posta a disposizione della Società la documentazione attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato a seguito di apposito verbale di consegna da definire con gli Uffici ministeriali competenti.

Qualora la documentazione di che trattasi non possa essere rilevata in toto dalla Società saranno definite con i predetti uffici modalità di prelievo della documentazione dagli archivi del Ministero secondo le occorrenze della Società.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali su concorde valutazione tra Società e Uffici, si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla Società.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 5

I rapporti del Ministero con la Società saranno curati dagli uffici dirigenziali individuati con il provvedimento di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero, adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1/quarter della legge 15 giugno 2002, n. 112. Nelle more i suddetti rapporti sono curati dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti.

Art. 6

6.1. La Società predispose un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali questioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art.9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme derivanti dalle liquidazioni dovranno affluire direttamente al bilancio dello Stato, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Società. Nelle relative quietanze dovrà essere indicata la causale specifica dei versamenti e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto delle somme anticipate dalla stessa Società per le esigenze della liquidazione. Le predette erogazioni, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle somme anticipate, vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1-bis, lettera a) dell'articolo 9 della suddetta legge n.112/2002. Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il

predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate all'entrata del bilancio dello Stato, verrà imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario massimo di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A. previa presentazione di apposita fattura vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sull'apposito Cap. 2835 denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".

Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà determinato ed erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6.3.

Art. 8

La convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di definizione.

Art. 9

Le parti si danno reciproco atto che le comunicazioni che dovessero rendersi ai sensi della presente Convenzione si considerano validamente effettuate se indirizzate, a mezzo raccomandata a.r.,

- quanto al Ministero, presso la sede, in Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma

- quanto alla Fintecna, presso la sede legale, in via Versilia n. 2 – 00187 Roma


Art. 10

Competente per ogni controversia derivante dalla presente convenzione è il Foro di Roma.

Roma, **27 SET 2004**

La Società
FINTECNA
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI S.p.A.
Il Presidente e Amministratore Delegato
(Maurizio Prato)

Il Ministero



Atto Aggiuntivo alla

Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A.

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in persona del Ragioniere Generale dello Stato *pro-tempore*, domiciliato per la carica presso la sede del Dicastero, in Via XX Settembre, 97, d'ora in avanti "Il Ministero"
- La Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriali e dei Servizi S.p.A., con sede in Roma, Via Versilia n. 2, in persona del Presidente e Amministratore Delegato *pro-tempore* domiciliato per la carica presso la sede della società, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio di amministrazione, d'ora in poi "Fintecna" o "la Società"

Premesso

- a) che l'art. 9 comma 1 bis della legge 15 giugno 2002, n. 112, di conversione del decreto legge 15 aprile 2002 n. 63, prevede la definitiva soppressione ed estinzione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n.1404;
- b) che ai sensi del comma 1 bis, lettera c) del richiamato art. 9 della legge 15 giugno 2002 n. 112, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ferma restando la titolarità in capo ad esso dei rapporti giuridici attivi e passivi, può affidare la gestione della liquidazione nonché del contenzioso degli enti soppressi ai sensi della legge n. 1404/1956 ad una società direttamente o indirettamente controllata dallo Stato;
- c) che con provvedimento dirigenziale adottato in data 17 dicembre 2002 dal Ragioniere Generale dello Stato, Capo Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze:
 - sono state espresse le ragioni, per le quali l'affidamento a società, direttamente controllata dallo Stato, delle predette attività è conforme ai principi comunitari;
 - è stata individuata nella Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi SpA, il soggetto affidatario dei compiti di cui alla norma sopra citata;
- d) che, in considerazione di quanto sopra, in data 27 settembre 2004 è stata sottoscritta la Convenzione in epigrafe tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. al fine di rendere operativo l'affidamento alla Fintecna delle attività di cui al punto sub c);

- e) che in applicazione dell'art. 1, commi 224, 225, 226, 227 e 229, della legge 30/12/2004 n. 311 (Legge Finanziaria per l'esercizio 2005) si rende necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni alla Convenzione sopra citata, anche al fine di rendere il suo articolato conforme alle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti in sede di registrazione del provvedimento;
- f) che sulla scorta degli incontri sin qui avvenuti tra funzionari dell'Ispettorato Generale per la Liquidazione degli Enti Disciolti, d'ora in poi IGED, ed incaricati della FINTECNA S.p.A. sono emerse fattispecie meritevoli di apposita disciplina pattizia;
- g) visto il D.M. E.F. n. 115221 del 20 settembre 2005, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, con il quale, tra l'altro, sono stati soppressi gli Uffici II e VII dell'IGED con assegnazione dei relativi compiti agli altri uffici dell'Ispettorato generale.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Gli articoli 3, 4, 6 e 7 della Convenzione sottoscritta in data 27 settembre 2004 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e Fintecna – Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi S.p.A. vengono così sostituiti:

“Art. 3

La Società per lo svolgimento delle attività defensionali nei contenziosi riguardanti direttamente ed indirettamente l'IGED, si avvale di norma di legali interni iscritti negli Elenchi Speciali degli Ordini degli Avvocati, oltre che di legali del libero foro. Può, inoltre, richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato, con provvedimento motivato, l'assistenza per il patrocinio nei giudizi riguardanti sempre l'IGED. E', altresì, facoltà della Società di procedere alla revoca dei mandati defensionali già conferiti.

Art. 4

4.1. La Società subentra nell'attività finora svolta dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli enti disciolti. A tal fine l'IGED dovrà mettere a disposizione della Società tutta la documentazione di riferimento, attualmente conservata negli archivi dell'Ispettorato, ivi compresa quella afferente il rendimento del conto della gestione riferito all'ultimo giorno del mese precedente la data del trasferimento. Tutto ciò a seguito di apposito verbale di consegna.

La società, a richiesta dell'Ispettorato, presterà ogni collaborazione utile all'adempimento dell'obbligo di consegna.

I singoli verbali di consegna saranno sottoscritti dai rappresentanti di FINTECNA S.p.A. e dal dirigente dell'IGED preposto all'Ufficio cui è affidata la liquidazione

ovvero dal dirigente dell'IGED cui è stata direttamente conferita la liquidazione stessa.

4.2. Dell'utilizzo da parte della Società di strutture e risorse ministeriali, il cui elenco viene allegato al presente atto, non si terrà conto nella quantificazione del compenso spettante alla società, come stabilito al successivo art. 7, in quanto voce di costo operativo soggetta al rimborso.

La Società, peraltro, per l'esercizio delle attività tutte di cui alla convenzione in epigrafe, potrà utilizzare gli spazi disponibili della sede IGED, in Roma, di via di Villa Ada, n. 55.

4.3. Le attività liquidatorie della Società sono attuate sulla scorta e nel rispetto della normativa recata dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 e dall'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112, nonché dai provvedimenti adottati ai sensi della stessa legge in materia di alienazioni degli immobili di proprietà degli enti soppressi e di individuazione delle liquidazioni per le quali è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o siano realizzate secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa.

4.4. Per le liquidazioni per le quali ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge n. 112/2002, è stato ritenuto opportuno che la gestione resti distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, individuate con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 26 maggio 2003, la Società può proporre la revoca dei Commissari Liquidatori che viene disposta con decreto dirigenziale del Ragioniere Generale dello Stato. La nomina dei nuovi liquidatori designati dalla Società deve essere formalizzata con analogo atto del Ragioniere Generale dello Stato. Rimangono in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ragioniere Generale dello Stato le designazioni o le nomine dei componenti degli Organi interni di controllo delle gestioni liquidatorie stesse, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037.

4.5. Al fine di ridurre i costi operativi e di razionalizzare l'azione amministrativa la Società può proporre la gestione accentrata di due o più liquidazioni c.d. "distinte", a condizione che alla amministrazione accentrata provveda un unico liquidatore proposto dalla Società con mandato a termine, eventualmente rinnovabile. Ciò, comunque, nel rispetto della normativa di riferimento al momento vigente. Nell'ipotesi di gestioni accentrate particolarmente complesse i liquidatori proposti potranno essere tre. La Società propone altresì l'articolazione ed i compiti dell'organo interno di controllo. Alle conseguenti formalizzazioni si provvede con uno o più provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato.

4.6. Tutte le somme derivanti dalla liquidazione degli enti, per i quali la gestione liquidatoria è rimasta distinta o realizzata secondo le modalità della liquidazione coatta amministrativa, comprese quelle di cui all'art. 6.4 relative agli immobili, sono contabilizzate separatamente e contribuiscono alla determinazione della massa attiva ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 1-ter, della legge 112/2002. Nei limiti delle predette somme gli oneri di liquidazione sono sostenuti e rimborsati."

“Art.6

6.1. La Società predispone un piano annuale di attività comunicato entro il 31 marzo di ogni anno al Ministero, individuando le principali gestioni che si prevede di portare a conclusione.

Il primo piano di attività va presentato entro tre mesi dall'efficacia della presente convenzione e potrà comprendere più di dodici mesi con scadenza, comunque, al 31 dicembre dell'anno successivo.

La Società, inoltre, congiuntamente al Ministero, riferisce ogni anno alle Camere sullo stato della liquidazione degli enti pubblici, di cui alla legge 4 dicembre 1956 n. 1404, per i quali la liquidazione stessa non sia stata esaurita entro il 31 dicembre 2005.

6.2. In relazione a quanto disposto dall'art. 9, comma 1 bis lett. a) della legge 15 giugno 2002 n. 112, le somme provenienti dalla gestione delle attività di liquidazione dovranno affluire direttamente - secondo le indicazioni che saranno fornite dalla Società in conformità alle istruzioni ricevute dal Ministero, all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle relative quietanze dovranno essere indicate le causali ed i titoli specifici dei versamenti per le conseguenti imputazioni e copia della documentazione sarà acquisita dalla Società. Le suddette quietanze sono ordinate progressivamente per annualità ed elencate in un resoconto dei proventi derivanti dalla liquidazione. La somma complessiva delle quietanze è riportata nel rendiconto di cui al successivo comma 3. Tale documento - che descrive le operazioni compiute dalla Società, il relativo importo e la data di registrazione delle scritture contabili delle stesse - è presentato agli uffici di cui all'articolo 5 della convenzione per il prescritto riscontro amministrativo. Gli ordini di pagare per il rimborso delle somme anticipate dalla Fintecna S.p.A. per le esigenze della liquidazione, nonché quelli relativi all'acconto ed al saldo dovuti alla Società a titolo di corrispettivo per l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, corredati della necessaria documentazione giustificativa, sono sottoposti al controllo preventivo di legalità dell'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

6.3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo la Società trasmette al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente unitamente al rendiconto, di cui al precedente comma, per l'attività amministrativa, contrattuale, transattiva, dismissiva, giuridica ecc.. Le somme anticipate dalla Fintecna SpA per le esigenze della liquidazione, comprensive degli oneri per interessi al tasso legale sulle stesse somme vengono annualmente rimborsate dallo Stato nel limite delle disponibilità complessivamente versate all'entrata dello Stato mediante iscrizione in bilancio delle somme occorrenti, con prelevamento dal fondo di riserva delle spese obbligatorie, sempre nel limite, inteso quale riferimento, delle entrate acquisite. A tal fine risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il cap. 2833, avente natura di spesa obbligatoria.

Per le eventuali maggiori esigenze finanziarie che si dovessero manifestare rispetto alle suddette entrate acquisite al Bilancio dello Stato, si applica la procedura prevista dall'art. 11-ter, comma 7, della legge 468/1978 e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto rimborso, previa documentata richiesta da parte di Fintecna, comprovante ciascuna spesa effettuata derivante da operazioni di liquidazione nonché il contenimento della spesa complessiva nei limiti delle richiamate somme che risultino versate alle entrate del bilancio dello Stato, verrà

imputato su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, mediante l'attivazione della procedura prevista dall'articolo 7, comma 2, punto 2, della legge 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni.

6.4. Ferma restando la titolarità in capo al Ministero dei rapporti giuridici, attivi e passivi, sostanziali e processuali, degli enti soppressi, attualmente in liquidazione presso l'Ispettorato Generale competente dello stesso Ministero (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, la Società nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione, può procedere alla alienazione dei beni immobili di tali enti, nei termini e alle condizioni di cui ai successivi commi, fatta eccezione di quelli compresi nel decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 10 giugno 2003, ove non revocato previe motivate intese con il Dipartimento del tesoro, cui competono le procedure di cartolarizzazione degli immobili di cui al citato decreto.

6.5. La Società, in ragione del pubblico interesse sotteso ad una politica di rapida dismissione degli immobili dell'IGED in favore del pubblico erario ed al contenimento degli ingenti oneri derivanti dalla loro gestione, potrà acquistare in blocco, in tutto o in parte, nello stato di fatto e di diritto esistente, il patrimonio immobiliare degli Enti soppressi. Il prezzo di cessione sarà stabilito da una relazione di stima del valore degli immobili oggetto della compravendita in blocco, resa dall'Agenzia del Demanio territorialmente competente. Dall'eventuale vendita in blocco restano, comunque, esclusi gli immobili delle gestioni distinte o poste in liquidazione coatta amministrativa, che saranno oggetto di apposita alienazione da parte della Società.

6.6. La Società, qualora a seguito della alienazione degli immobili acquistati in blocco, di cui al precedente punto, consegua un ricavo superiore al prezzo di acquisto, comprensivo dell'imposta dovuta e dei costi documentati nelle more sostenuti, verserà all'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al precedente punto 6.2, un importo pari al sessanta per cento di tale differenza. I predetti costi e ricavi dovranno essere iscritti in una specifica contabilità separata.

Art. 7


A titolo di corrispettivo per l'espletamento dell'attività prevista dalla presente convenzione, sarà erogato annualmente alla Società stessa un compenso forfettario di 1,5 milioni di euro comprensivo di I.V.A.. Al termine di ciascun esercizio, pertanto, la Società presenterà apposita fattura relativa al compenso dovuto, oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, vistata dagli Uffici di cui al predetto art. 5. Il relativo onere grava sul cap. 2835, appositamente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e denominato "Somma da corrispondere per la gestione della liquidazione e del contenzioso degli enti pubblici".


Del corrispettivo in parola sarà erogato annualmente un acconto di un milione di euro alla presentazione del piano annuale di cui all'articolo 6.1.

Il saldo del corrispettivo sarà erogato sulla base degli adempimenti e dei riscontri di cui all'articolo 6, commi 2 e 3."

La Convenzione sottoscritta dalle parti il 27 settembre 2004 ed il presente atto aggiuntivo prendono efficacia dalla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo medesimo.

Roma, 8/11/2005

La Società


Il Ministero


Allegato n. 2**LIQUIDAZIONI "DOMESTICHE" IN ESSERE AL 31/12/2007**

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA
1	ORFANOTROFIO MARINA MILITARE (NAPOLI)	
2	GESTIONE CASE LAVORATORI	GESCAL
3	ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO	INCIS
4	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA	ONMI
5	ENTE GIULIANO AUTONOMO DI SARDEGNA	EGAS
6	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA	INAPLI
7	ENTE NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO	ENALC
8	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO	INIASA
9	ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AGLI ORFANI DEI LAVORATORI ITALIANI	ENAOLI
10	OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA - GESTIONE ASSISTENZA SOCIALE	ONIG-SOC.
11	ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI	ENAL
12	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI	
13	ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE	ENTV
14	OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI	ONC
15	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	FFIE
16	ENTE NAZIONALE LAVORO CIECHI	ENLC
17	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO	INGIC
18	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONTROLLO COMBUSTIONE	ANCC
19	ENTE NAZIONALE PREVENZIONE INFORTUNI	ENPI

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA
20	ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA MALATTIE	INAM
21	UFFICIO ACCERTAMENTI E NOTIFICA SCONTI FARMACEUTICI	UANSF
22	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSISTENZA SANITARIA ENPAS	ENPAS
23	INADEL - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	INADEL
24	ENPDEDP - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	ENPDEDP
25	ENPAIA - GESTIONE ASSISTENZA SANITARIA	ENPAIA
26	CASSA NAZIONALE MALATTIA GENTE DELL'ARIA	
27	GESTIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE	
28	CASSA MUTUA NAZIONALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI	
29	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ARTIGIANI	
30	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI AGRIGENTO	
31	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI BELLUNO	
32	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CAGLIARI ED ORISTANO	
33	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI ENNA	
34	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI IMPERIA	
35	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI MESSINA	
36	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NAPOLI	
37	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NUORO	
38	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PALERMO	

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA
39	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PISTOIA	
40	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI	
41	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO	
42	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO	
43	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVENTO	
44	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CASERTA	
45	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FOGGIA	
46	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FROSINONE	
47	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MASSA CARRARA	
48	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MODENA	
49	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NAPOLI	
50	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA	
51	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESCARA	
52	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO CALABRIA	
53	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA	
54	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO	
55	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI	
56	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TERAMO	

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA
57	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO	
58	FEDERAZIONE NAZIONALE CASSE MUTUE MALATTIA PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI	
59	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ED ORISTANO	
60	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO	
61	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA	
62	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
63	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA	
64	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO	
65	CASSA MUTUA DI MALATTIA PER I DIPENDENTI DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA	
66	FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI	FASDAI
67	GESTIONE SANITARIA OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA	ONIG-SAN.
68	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	INPGI
69	CASSA SOCCORSO AZ. TRASPORTI MUNICIPALIZZATI (MI)	ATM
70	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI	ATAN
71	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI EX T.P.N. (NA)	ATP

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA
72	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI (PA)	AMAT
73	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALE AUTOBUS (RC)	AMA
74	CASSA SOCCORSO AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIO (ROMA)	ACOTRAL
75	CASSA SOCCORSO FRA I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRASPORTI AUTOFILOVIARI CONSORZIO SALERNITANO (SA)	ATACS
76	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS	COMUGAS
77	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE TRA LE CASSE MUTUE DI MALATTIA DELLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS	ITALGAS
78	ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER LE OSTETRICHE	ENPAO-SOC.
79	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME MELLA" DI BRESCIA	
80	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "BASSO TOCE" DI GRAVELLONA TOCE (NO)	
81	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "TERGOLA - MUSON VECCHIO" DI CAMPOSANPIERO (PD)	
82	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME TOPINO E UTENZE IRRIGUE DERIVATE" DI FOLIGNO (PG) ATTIVITA' PROMISCUA	
83	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME BACCHIGLIONE" DI VICENZA	
84	COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO GESTIONE AZIENDE TERMALI	EAGAT
85	ENTE COLOMBO '92	
86	CASSA CONGUAGLIO ZUCCHERO - GESTIONE NAZIONALE E GESTIONE STRALCIO PER I RAPPORTI COMUNITARI PREGRESSI	CCZ

Allegato n. 3**LIQUIDAZIONI "DOMESTICHE" CHIUSE NEL 2007**

N	DENOMINAZIONE ENTE	DECRETO DI CHIUSURA
1	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CATANZARO	UFFICIO IV DECRETO R.G.S. 11/10/2007
2	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI SIRACUSA	UFFICIO II DECRETO R.G.S. 11/10/2007
3	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CAMPOBASSO	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 16/08/2007
4	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CREMONA	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 16/08/2007
5	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI GORIZIA	UFFICIO III DECRETO RGS 16/08/2007
6	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI L'AQUILA	UFFICIO II DECRETO RGS 25/05/2007
7	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NUORO	UFFICIO II DECRETO RGS 25/05/2007
8	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESARO	UFFICIO II DECRETO R.G.S. 10/09/2007
9	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TERNI	UFFICIO II DECRETO RGS 25/05/2007

N	DENOMINAZIONE ENTE	DECRETO DI CHIUSURA
10	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI VENEZIA	UFFICIO II DECRETO RGS 17/05/2007
11	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE	UFFICIO II DECRETO RGS 25/05/2007
12	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI	UFFICIO II DECRETO RGS 17/05/2007
13	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "INTERPROVINCIALE DIFESA SPONDA SINISTRA FIUME SECCHIA" DI CAMPOGALLIANO (MO)	UFFICIO III DECRETO RGS 21/11/2007
14	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME TOCE" DI DOMODOSSOLA (NO)	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 28/12/2007
15	CONSORZIO IDRAULICO DI III CTG. "FIUME TESINA SUPERIORE ED AFFLUENTI" DI VICENZA	UFFICIO III DECRETO R.G.S. 28/12/2007

Allegato n. 4

LIQUIDAZIONI CONSEGNATE A FINITECNA AL 31/12/2007

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	DATA CONSEGNE A FINITECNA
1	GESTIONE CASE LAVORATORI	GESCAL	20071221
2	OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E INFANZIA	ONMI	20071211
3	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ADDESTRAMENTO E IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI DELL'INDUSTRIA	INAPLI	20071120
4	ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'ADDESTRAMENTO DEL SETTORE ARTIGIANO	INIASA	20071019
5	ENTE PATRONATO REGINA MARGHERITA PRO-CIECHI ISTITUTO "PAOLO COLOSIMO" DI NAPOLI		20071211
6	ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE	ENTV	20070628
7	FONDAZIONE FIGLI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO	FFIE	20071211
8	ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO	INGIC	20071211
9	CASSA NAZIONALE MALATTIA GENTE DELL'ARIA		20071019
10	GESTIONE E SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA DELLA CASSA MARITTIMA MERIDIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE		20070924

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	DATA CONSEGNE A FINTECNA
11	CASSA MUTUA NAZIONALE DI MALATTIA PER I LAVORATORI ADDETTI AI GIORNALI QUOTIDIANI		20071120
12	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI AGRIGENTO		20071211
13	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI BELLUNO		20071221
14	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI CAGLIARI ED ORISTANO		20071211
15	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI IMPERIA		20071005
16	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NAPOLI		20070905
17	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI NUORO		20070924
18	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI DI PALERMO		20071211
19	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AGRIGENTO		20070610
20	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI AVELLINO		20071120
21	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI BENEVENTO		20071120
22	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI CASERTA		20071211

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	DATA CONSEGNE A FINTECNA
23	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI FOGGIA		20070924
24	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MASSA CARRARA		20070610
25	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI MODENA		20071005
26	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI NAPOLI		20071005
27	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PERUGIA		20071019
28	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI PESCARA		20070628
29	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO CALABRIA		20071019
30	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI REGGIO EMILIA		20070610
31	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SALERNO		20070905
32	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI SASSARI		20070905
33	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TERAMO		20070610
34	CASSA MUTUA PROVINCIALE DI MALATTIA PER I COLTIVATORI DIRETTI DI TORINO		20071221

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	DATA CONSEGNE A FINTECNA
35	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ED ORISTANO		20070924
36	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI MILANO		20071221
37	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA		20070905
38	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA		20070610
39	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA		20070628
40	CASSA MUTUA PROV.LE PER GLI ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI DELLA PROVINCIA DI TRENTO		20071221
41	FONDO ASSISTENZA SANITARIA DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI	FASDAI	20071211
42	GESTIONE SANITARIA OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA	ONIG-SAN.	20071221
43	GESTIONE E SERVIZI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"	INPGI	20071120

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N	DENOMINAZIONE ENTE	SIGLA	DATA CONSEGNE A FINTECNA
44	CASSA SOCCORSO AZIENDA TRANVIE AUTOFILOVIE NAPOLI	ATAN	20071221
45	CASSA SOCCORSO AZIENDA MUNICIPALE AUTOBUS (RC)	AMA	20070924
46	CASSA SOCCORSO AZIENDA CONSORTILE TRASPORTI LAZIO (ROMA)	ACOTRAL	20070905
47	CASSA SOCCORSO FRA I DIPENDENTI DELL'AZIENDA TRASPORTI AUTOFILOVIARI CONSORZIO SALERNITANO (SA)	ATACS	20070924
48	COMITATO DI COORDINAMENTO E COMPENSAZIONE CASSE MUTUE AZIENDALI PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS	COMUGAS	20071211
49	COMITATO DI LIQUIDAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO GESTIONE AZIENDE TERMALI	EAGAT	20071005
50	ENTE COLOMBO '92		20071019

Allegato n. 5

LIQUIDAZIONI "DISTINTE" IN ESSERE AL 31/12/2007

- 1 G.F.B. - P.C.M. - "PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE ANCHE DI ORDINE PUBBLICO DELLA CITTA' DI CATANIA"
- 2 G.F.B. - P.C.M. - "PARTICOLARI E STRAORDINARIE ESIGENZE DELLA CITTA' DI PALERMO" (in l.c.a. esclusa dal mandato gestorio FINTECNA)
- 3 ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E LA CARTA E SOCIETA' CONTROLLATE
- 4 FONDO GESTIONI ISTITUTI LAVORATORI PORTUALI (in l.c.a. esclusa dal mandato gestorio FINTECNA)
- 5 CONSORZIO DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO
- 6 LAMFOR SRL